



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 83/10

di iniziativa del Consigliere A. BOVA recante:

"Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	7/10/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/10/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	10/11/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Relazione e testo della Proposta di legge n. 83/10 [^] di iniziativa del consigliere Bova recante: <i>Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro</i>	pag. 4
Richiesta allegata alla relazione	pag. 9
Allegato A1 <i>Planimetrie di inquadramento generale.</i>	pag. 12
Allegato B <i>Planimetria catastale delle rettifiche di confine</i>	pag. 17
Risultati referendum Pubblicati sul BURC n. 71 del 29 giugno 2016.	pag. 21
Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2016, n.96. <i>Indizione referendum consultivo modifica confini territoriali dei Comuni di Belcastro e Petronà della Provincia di Catanzaro.</i>	pag. 27
Del. G. R. 15 aprile 2016, n. 111. <i>Indizione referendum consultivo modifica confini territoriali dei Comuni di Belcastro e Petronà della Provincia di Catanzaro.</i>	pag. 30
Del. C. R. 8 febbraio 2016, n. 92. <i>Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.</i>	pag. 38
Risoluzione n. 1/2015 adottata dalla I Commissione. <i>su Proposta di legge n. 83/10[^] di iniziativa del Consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro"</i>	pag. 43

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni) <i>Costituzione della Repubblica italiana.</i>	pag. 49
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15) <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</i>	pag. 60
D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15) <i>Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.</i>	pag. 62
L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3) <i>Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.</i>	pag. 63

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17)

pag. 64

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Normativa regionale

L.R. 5 aprile 1983, n. 13.

pag. 66

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Cost. 214/2010.

pag. 81

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA RETTIFICA DI CONFINE.

La presente proposta di legge nasce per rettificare i confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro, al fine di risolvere i problemi dei cittadini che vivono in contrada Acquavona del Comune di Belcastro, località distante circa 10 Km dal centro abitato di detto Comune mentre risulta essere adiacente al centro abitato del Comune di Petronà.

Le famiglie che risiedono in località Acquavona sono 31, per n. 82 componenti e sono di fatto parte integrante del Comune di Petronà, dal quale ricevono l'erogazione dei servizi essenziali quali acquedotto; servizi scolastici, postali, cimiteriali; ecc., che sono di difficile se non impossibile erogazione per il Comune di Belcastro.

La rettifica dei confini che si propone riguarda un'area identificata negli Allegati A1 (Planimetrie di inquadramento generale) e A2 (Elenco Particelle interessate) la cui superficie è di metri quadrati 230015 (23Ha, 00 Are e 15Ca) che dal Comune di Belcastro passerà ad essere amministrata dal Comune di Petronà.

Le aree catastali comprese nel territorio del Comune di Belcastro coinvolte, sono così censite:

Foglio 1;

Particelle: 16, 20, 24, 37, 39, 43, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 92, 94, 98, 101, 103, 108, 109, 113, 114, 117, 118, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 247, 252, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 301, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 338 (ex 158), 341 (ex 158), 342 (ex 201), 351 (ex 332), 352 (ex 332), 353 (ex 332), 354 (ex 332), 355 (ex 332), 360 (ex 332), 367 (ex 319), 368 (ex 319), 369 (ex 319), 3828, 3830, 3831, 3834.

A tal fine occorre indire apposito referendum con motivata delibera del Consiglio Regionale, che stabilisca che saranno chiamati alla consultazione esclusivamente i cittadini aventi diritto al voto, residenti in località Acquavona del Comune di Belcastro, che da decenni attendono di decidere da se i propri confini circoscrizionali.

Relazione tecnico — finanziaria

Con riferimento agli aspetti finanziari della presente legge, si precisa che le spese per l'organizzazione del referendum consultivo sono a carico della Regione e vengono rimborsate ai Comuni sulla base di apposita richiesta documentata presentata dagli stessi.

Tale previsione è espressamente statuita dall'articolo 17 della legge 136/1976 e dall'articolo 32 della legge regionale n. 13/1983.

La legge statale dispone che "gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali, sono anticipati dai comuni e

rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40% e del 60% del totale da ripartire" .

La normativa regionale sopra citata stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di "anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale" .

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si sono assunti quali parametri di riferimento di carattere generale quelli adottati dal Ministero dell'Interno in occasione delle elezioni politiche e regionali 2013, così fissati:

- parametro per seggio € 1.248,9607
- parametro per elettore 3,3690

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;

- spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- spese varie, sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo).

Alla luce delle considerazioni testé richiamate, le spese complessivamente sostenute dalla Regione possono essere congruamente quantificate in euro 2.476,75. Tale importo è il risultato di una stima condotta tenendo conto delle spese sostenute dalla Regione Calabria per l'indizione di un referendum consultivo nel 2013 per la modifica dei confini territoriali di due comuni della provincia di Vibo Valentia.

Infatti, sapendo che:

- per il referendum del 2013, la Regione ha stanziato con l'assestamento di bilancio 2014 una somma pari a circa 1.480 euro, tenendo conto che le famiglie delle località coinvolte erano 13 per 49 abitanti;
- le famiglie che risiedono in località Acquavona sono 31, per 82 componenti e, di fatto, sono parte integrante del Comune di Petronà

è possibile impostare la seguente proporzione:

1.480 euro (oneri referendum 2013) : 49 componenti famiglie comuni 2013 = x (spesa referendum 2015): 82 componenti famiglie comuni 2015,
da cui si ricava una spesa complessiva per la Regione pari ad euro 2.476,75.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
1	Spese per referendum consultivo	C	A	2.476,75 €

Copertura finanziaria

La congrua copertura finanziaria delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata mediante il prelievo di euro 2.476,75 dal Fondo speciale di parte corrente e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo UO100210600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015.

UPB/capitolo	2015	2016	2017	totale
UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente"	- 2.476,75 €	-	-	- 2.476,75 €
UPB U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)"	2.476,75 €	-	-	2.476,75 €

Art.1

(MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI DEI COMUNI
DI PETRONA' E BELCASTRO)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confini territoriali tra i Comuni di Petronà e Belcastro, della Provincia di Catanzaro, sono rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva (Allegato A) e dalla Planimetria (Allegato B).

Art. 2

(EFFICACIA DELLA RETTIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI)

La rettifica delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni avrà piena efficacia dalla data di entrata in vigore della legge, non essendoci rapporti patrimoniali e finanziari da definire tra i Comuni di Petronà e Belcastro.

Art. 3

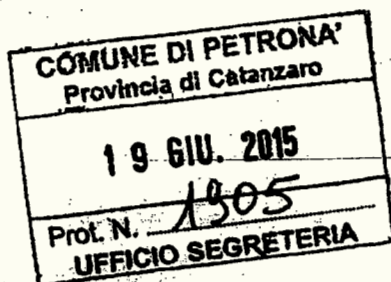
(NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio corrente in Euro 2.476,75, si prevede mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivati da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di Euro 2.476,75 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.001.001.001.004, capitolo u0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 Febbraio 2002, n.8.

3. Per gli anni successivi, si provvede con legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge di stabilità regionale di accompagnamento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



III.mo Sig. Sindaco
Comune di Petronà
Via Nazionale 200
88050 Petronà (CZ)

Egr. Sig. Sindaco,

si invia la presente al fine di sensibilizzare, per l'ennesima volta, l'Amministrazione Comunale di Petronà, verso la situazione dei cittadini residenti nel territorio denominato C.da Acquavona, giuridicamente facente parte del comune di Belcastro, ma di fatto limitrofo e conurbato con il comune di Petronà.

I cittadini che abitano in questa contrada sono di fatto cittadini Petronesi; la quasi totalità dei servizi è fornita dal comune di Petronà:

- bambini e ragazzi sono iscritti e frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Petronà usufruendo dei servizi scuolabus e mensa di codesto Comune;
- la parrocchia di riferimento (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, funerali) è quella di Petronà;
- il servizio idrico è quello del comune di Petronà
- la tumulazione delle salme avviene presso il cimitero di Petronà.

Di fatto, tutta la vita degli abitanti di Contrada Acquavona è strettamente legata alla comunità Petronese, pertanto per quanto sopra scritto i sotto elencati cittadini presentano

RICHIESTA AL SINDACO DI PETRONA'

al fine di attivare le procedure previste dalla legge, allo scopo di pervenire alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Petronà e Belcastro, nel senso di includere nel territorio di Petronà le particelle su cui sono state realizzate le costruzioni dei sottoscrittori.

Certi della Sua cortese attenzione si porgono cordiali saluti.

Petronà 16/04/2015

I Cittadini di C.da Acquavona

Cognome Nome

Firma

1) CATANZARO CARINUCCIA
2) IERARDI ROSA
3) CATANZARO SALVATORE

[Handwritten signatures]
Gerardi Rosa
Catanzaro Salvatore

- 6) Fazio Lucia
 7) Magliocco Emma
 8) Marchio Manuel
 9) Marchio Raffaele
 10) Capocasale Rita
 11) Gallo Vincenzo
 12) Logozzo Stefania
 13) Gallo Mario
 14) Colpino Caterina
 15) Gallo Francesco
 16) Gallo Assunta
 17) Colosimo Tommaso
 18) Colosimo Lorenzo
 19) Tallarico Marina
 20) Scalzì Bruno
 21) Fuoco Assunta
 22) Grimaldi Stefano
 23) Grimaldi Luca
 24) Grimaldi Giuseppe
 25) Anania Caterina
 26) Grimaldi Federico
 27) Grimaldi Felice
 28) Scalzì Antonella
 29) Pasquace Maria Teresa

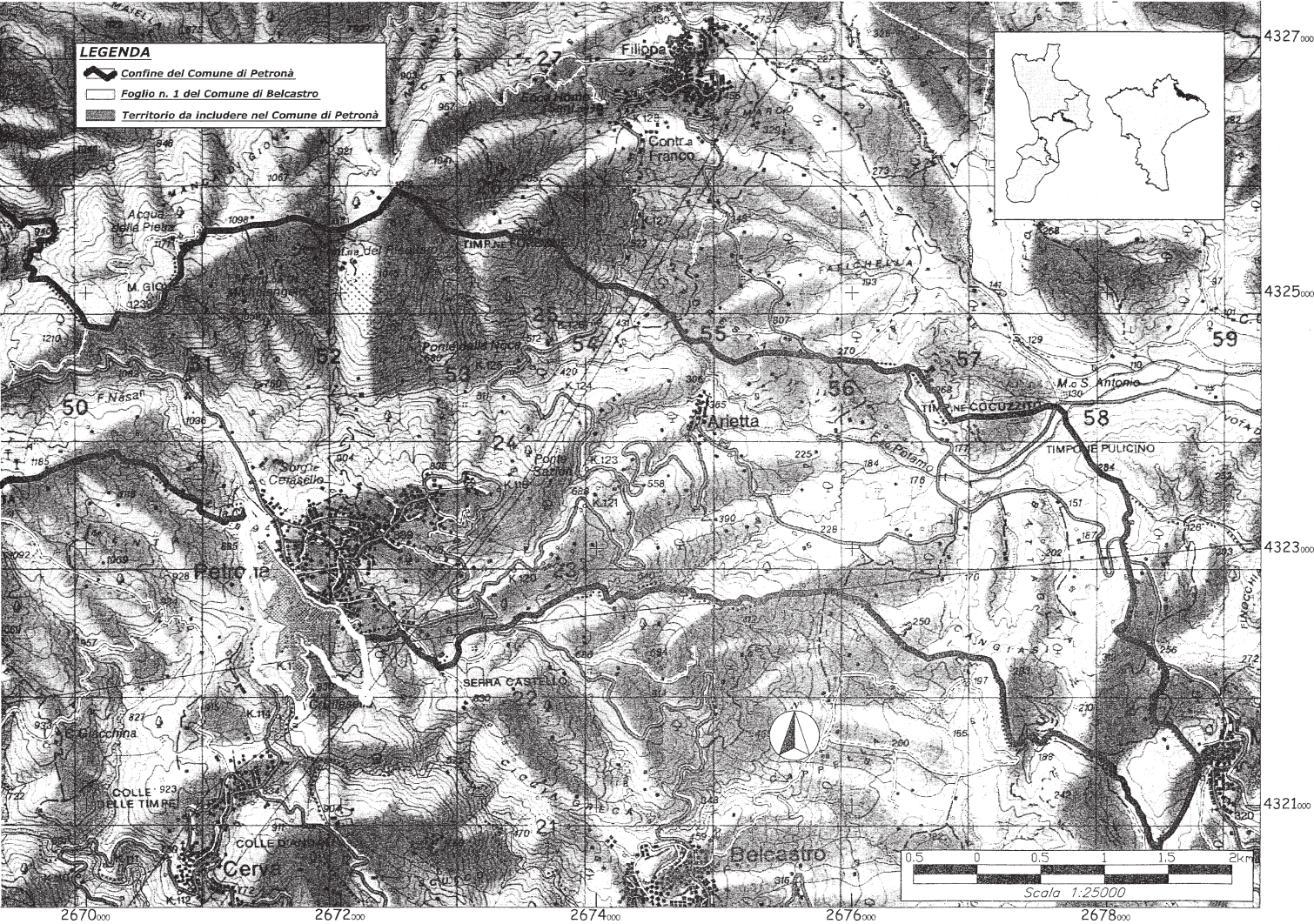
- 6) Magliocco Emma
 7) Marchio Manuel
 8) Marchio Raffaele
 9) Capocasale Rita
 10) Gallo Mario
 11) Carpio Caterina
 12) Gallo Francesco
 13) Gallo Assunta
 14) Colosimo Tommaso
 15) Colosimo Lorenzo
 16) Tallarico Marina
 17) Scalzì Bruno
 18) Fuoco Assunta
 19) Grimaldi Stefano
 20) Grimaldi Luca
 21) Grimaldi Giuseppe
 22) Anania Caterina
 23) Grimaldi Federico
 24) Grimaldi Felice
 25) Scalzì Antonella
 26) Pasquace Maria Teresa

30) COLOSIMO MARIO
 31) RIZZUTI ROSARIA
 32) BUBBO LUIGI
 33) Colosimo Vincenzina
 34) ^{SAPORITO} ESPOSITO ALDO
 35) CALIQUIRI GIOVANNINA
 36) CUDATNES
 37) CALFA CARMINE
 38) TALARICO ANTONIA
 39) CALFA LUIGI
~~COLOSIMO SANTO~~
 40) CARROZZA SAVERIO
 41) COLOSIMO SANTO
 42) GABRIELE ROSANNA
 43) COLOSIMO DARIO
 44) CALFA RAFFAELLA
 45) CAVARRETTA ROSA
 46) CAVARRETTA DORIANA
 47) VILONE ANGELO
 48) BUBBO ADELINA
 49) MARINO CARMINE
 50) COVELLO LAURA
 51) COVELLO GIUSEPPE

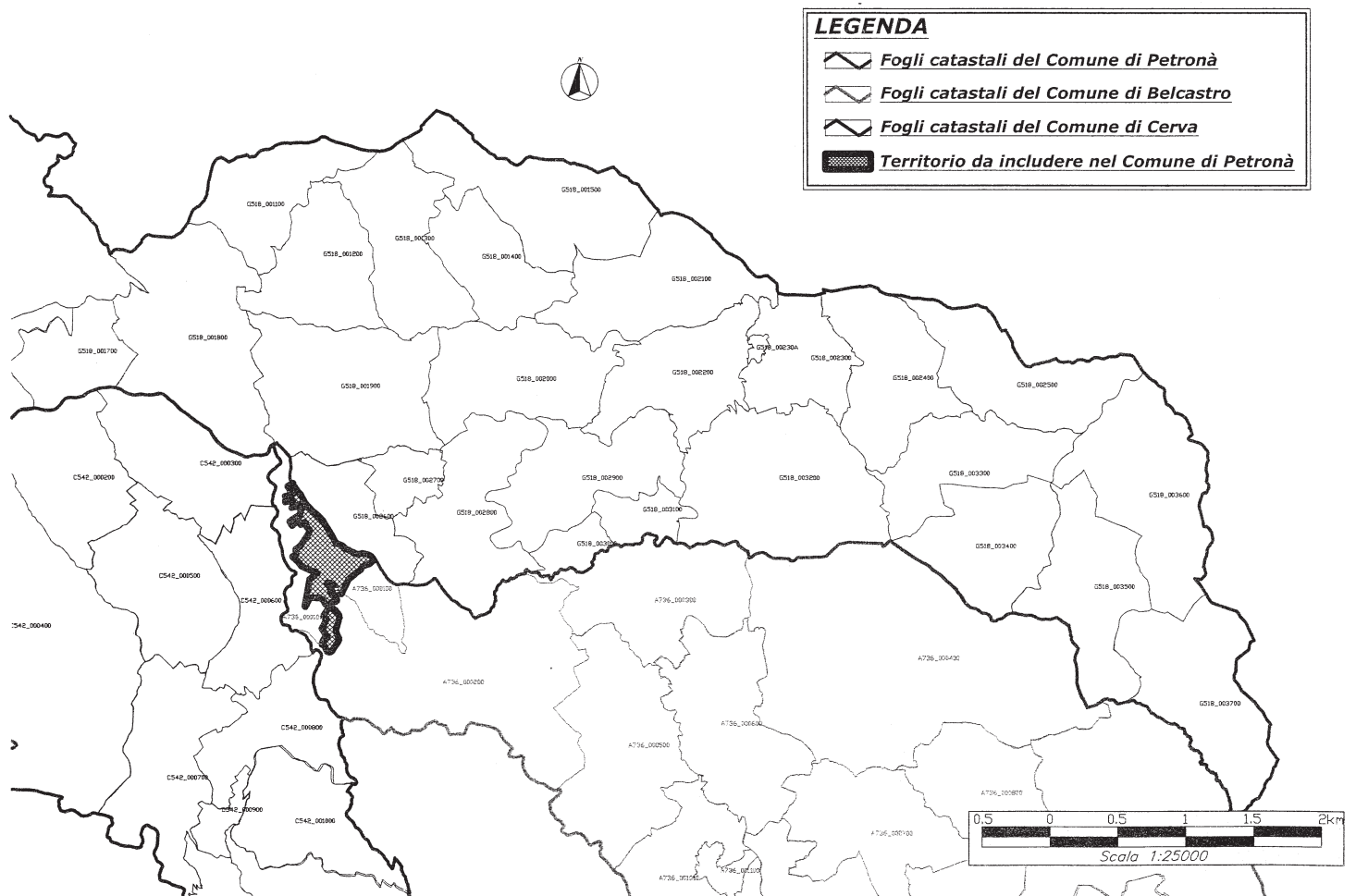
Mario Colosimo
 Rizzuti Rosaria
 Bubbo Luigi
 Colosimo Vincenzina
 Saporito Aldo
 Caliqueri Giovannina
 x Cuda Ines
 Calfa Carmine
 Talarico Antonia
 Calfa Luigi
 CARROZZA SAVERIO
 Colosimo Santo
 Gabriele Rosanna
 Colosimo Dario
 Raffaella Calfa
 Carozzetta Rosa
 Cavarretta Doriane
 Vilone Angelo
 Bubbo Adeline
 Almon Carmine
 Covello Laura
 Covello Giuseppe

**Modifica dei confini territoriali dei
comuni di Petronà e Belcastro
della Provincia di Catanzaro**

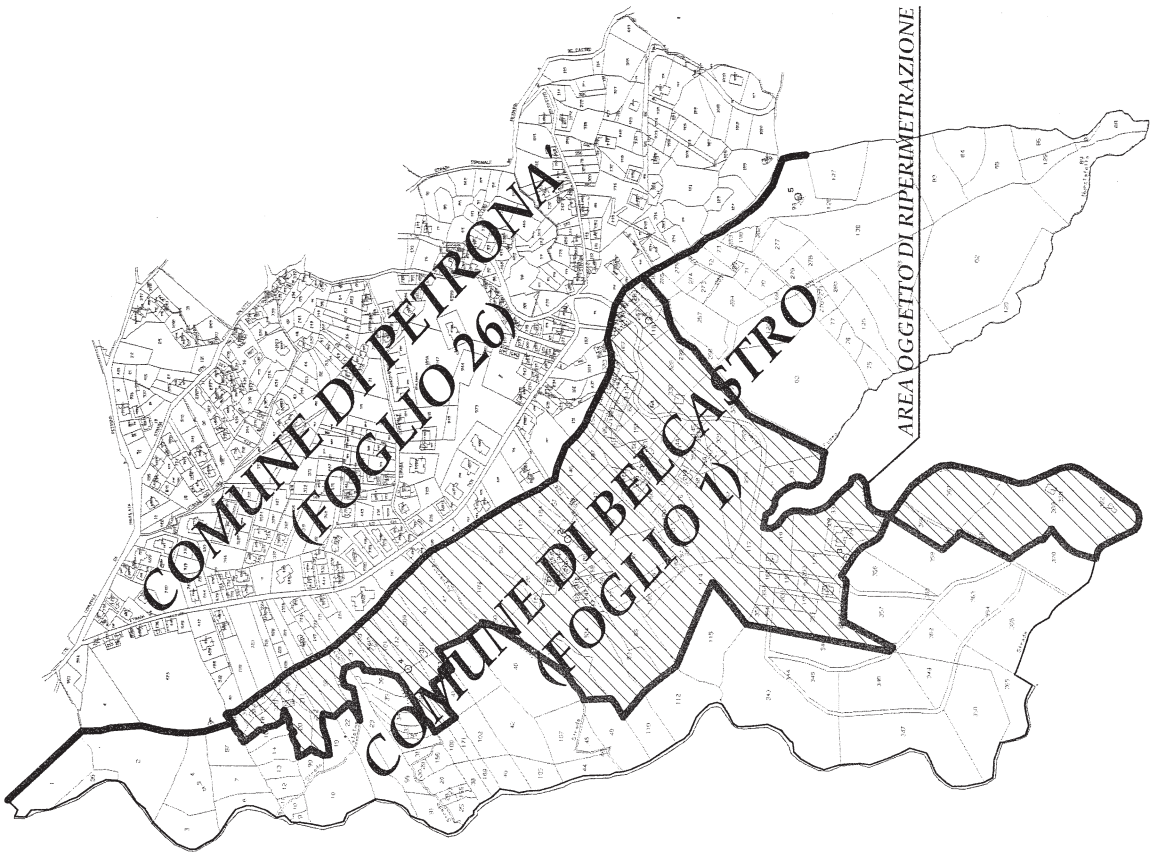
<i>Allegato A1</i>	<i>Planimetrie di inquadramento generale</i>
---------------------------	---

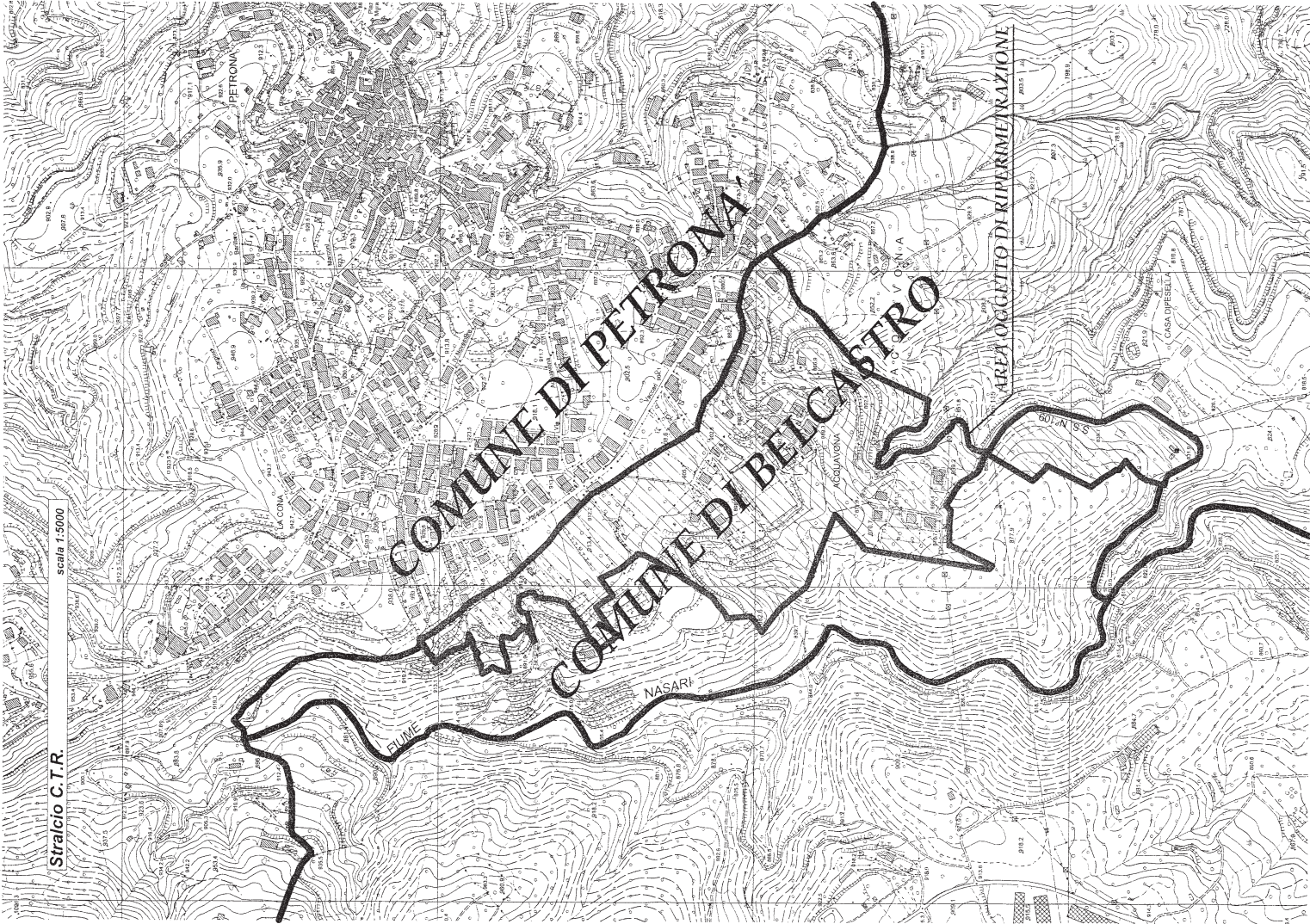


Quadro d'unione catastale scala 1:25000



Planimetria catastale
scala 1:5000

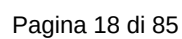


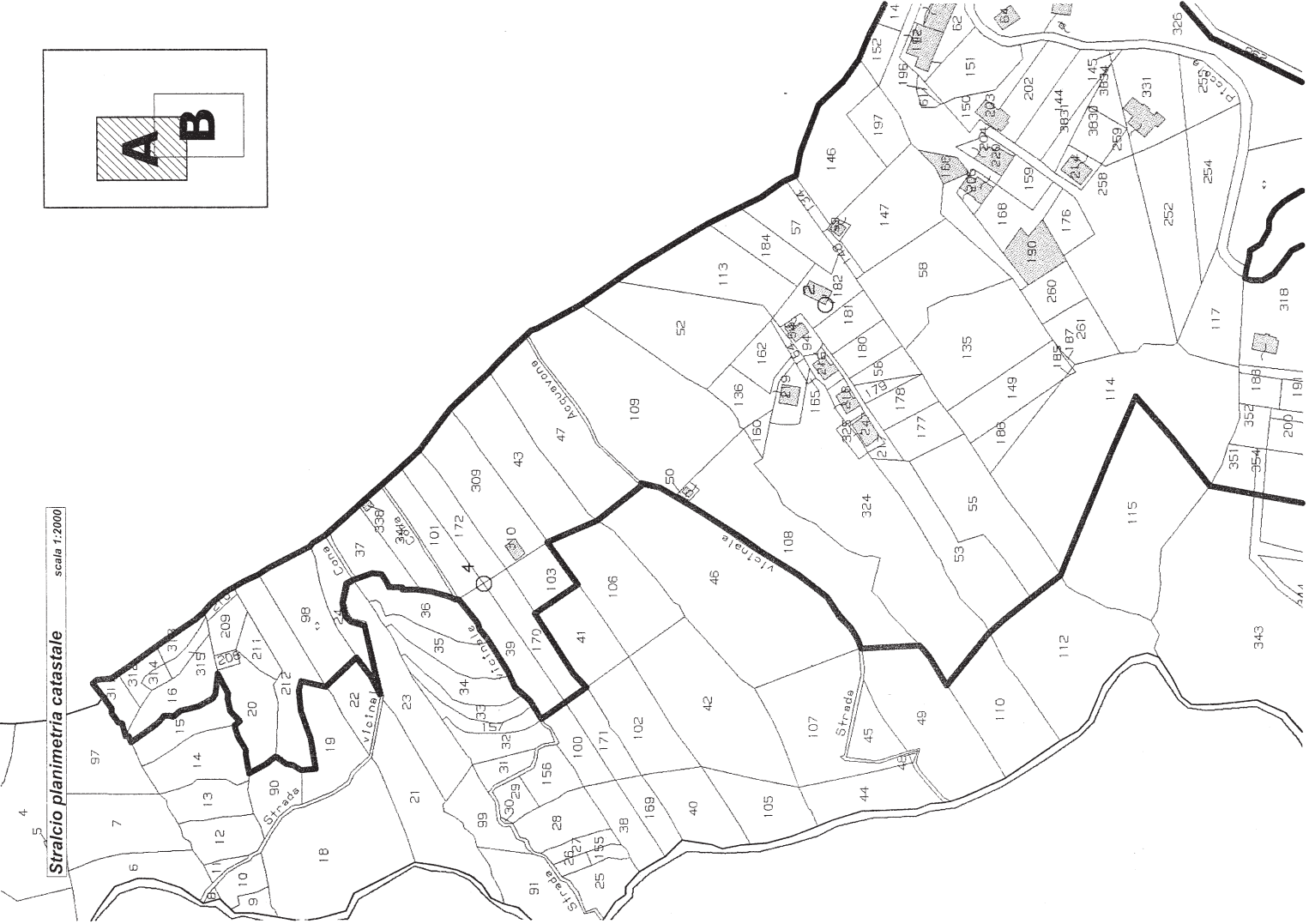


**Modifica dei confini territoriali dei
comuni di Petronà e Belcastro
della Provincia di Catanzaro**

Allegato B

***Planimetria catastale
della rettifica di confine***









REGIONE CALABRIA

Il Presidente

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0209022 del 29/06/2016



* 0 0 1 2 5 2 1 6 3 0 *

Al Direttore Bollettino Ufficiale

S E D E

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 aprile 1983, n. 13 e s.m. ed i.
DELLA REGIONE CALABRIA

Burc n. 71 del 29 Giugno 2016

Ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, della L.R. in oggetto, dispongo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati della votazione per il referendum tenutosi il 26 giugno u.s., nel Comune di Belcastro (CZ).

Distinti saluti.

On. Gerardo Mario Oliverio



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

PROT. N. 7614.U

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE CALABRIA
Burlon 1 del 29 giugno 2016
REGIONE CALABRIA

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE CALABRIA
CATANZARO

AL PREFETTO DI CATANZARO
QUALE COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE
CATANZARO

Oggetto: Verbale dell'Ufficio Regionale per il Referendum del 26 giugno 2016.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale Regione Calabria 5/4/1983 n. 34, copia del verbale dell'Ufficio Regionale per il referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro del 26 giugno 2016, concernente il Referendum consultivo per la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Belcastro e Petronà della provincia di Catanzaro indetto con D.P.G.R. del 20 aprile 2016 n. 96, per quanto di competenza.

Catanzaro, 29 GIU. 2016

IL PRESIDENTE
dell'Ufficio Regionale per il Referendum

Dott. Marco PETRINI

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0209014 del 29/06/2016





CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM
PRESSO LA CORTE DI APPELLO

REFERENDUM CONSULTIVO
REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI BELCASTRO E PETRONA' DELLA PROVINCIA DI CATANZARO *Burc. n. 71 del 29 Giugno 2016*

DI DOMENICA 26 GIUGNO 2016

VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DI DOMENICA
26 GIUGNO 2016
COMUNI DI BELCASTRO E PETRONA'

INDETTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 96 DEL
20 APRILE 2016 PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
CALABRIA N. 47 DEL 21 APRILE 2016 AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DELLE
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI BELCASTRO E PETRONA'

1. - INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 12,30, nei locali della Corte di Appello di Catanzaro, l'Ufficio Regionale per il Referendum, costituito ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale della Regione Calabria 5 aprile 1983 n. 13, si è riunito in pubblica adunanza per procedere alle operazioni ad esso demandate dalla citata legge Regionale e relative al referendum consultivo obbligatorio indetto con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria in data 20 aprile 2016 n. 96 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 21 aprile 2016 n. 47) avente ad oggetto l'approvazione del disegno di legge n. 296/6^a di iniziativa della Giunta Regionale, concernente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Belcastro e Petronà.

Sono presenti:

-Dott. Marco PETRINI Presidente dell'Ufficio Regionale per il Referendum

-Dott. Vincenzo GALATI Componente

-Dott. Domenico COMMODARO Componente

Assiste, nella qualità di Segretario, il Funzionario Dott.ssa Maria Stefania Gambardella

2. - INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

L'Ufficio dà atto che nessun partito rappresentato nel Consiglio Regionale della regione Calabria o gruppo promotore del referendum ha fatto pervenire richiesta, ai sensi dell'art. 31 comma 5, della Legge Regionale della Regione Calabria 5 aprile 1983 n. 13, di poter assistere alle operazioni dell'Ufficio Regionale per il referendum.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA) DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

Buro n. 71 del 29 giugno 2016

L'Ufficio dà atto che è pervenuto il plico dell'Ufficio Provinciale per il referendum presso il Tribunale di Catanzaro contenente il verbale delle operazioni compiute da quell'Ufficio .

4. - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI ELETTORI DEI COMUNI INTERESSATI ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VOTANTI NEI COMUNI INTERESSATI ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

L'Ufficio Regionale per il referendum, esaminato il verbale dell'Ufficio Provinciale di Catanzaro, determina il numero complessivo degli elettori del Comune di Belcastro frazione Acquavona, nonché il numero complessivo dei votanti di ciascun Comune.

Tenuti presenti i dati riportati nei prospetti di detto verbale, l'Ufficio dà atto che:

a) IL NUMERO DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE 2^ DI ACQUAVONA DI BELCASTRO E':

COMUNE/ELETTORI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
BELCASTRO	31	30	61

b) IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTANTI DELLA SEZIONE 2^ DI ACQUAVONA DI BELCASTRO

COMUNE/VOTANTI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
BELCASTRO	28	25	53

5. - RISULTATO DEL REFERENDUM

L'Ufficio, quindi, passa a determinare i voti attribuiti a ciascuna risposta, sommando, all'uopo, i voti validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati, ottenuti da ciascuna risposta.

I dati del prospetto riepilogativo dell'Ufficio Provinciale come riportati nel verbale delle operazioni dello stesso Ufficio danno i seguenti risultati:

RISPOSTE/COMUNE	ACQUAVONA DI BELCASTRO	TOTALE
Risposta affermativa (si)		53
Risposta negativa (no)		0
TOTALE DEI VOTI VALIDI (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati riportati da entrambe le risposte nella sezione del Comune)		53

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Burc n. 71 del 29 Giugno 2016

L'Ufficio Regionale per il Referendum dichiara che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum è favorevole, in quanto la maggioranza degli aventi diritto hanno partecipato alla votazione e la totalità dei voti validamente espressi è a favore della proposta e proclama i risultati come segue:

NUMERO ELETTORI DEL COMUNE	ACQUAVONA DI BELCASTRO	TOTALE
Elettori		61
Maggioranza richiesta per la validità del Referendum		31
Totale votanti		53
Voti attribuiti alla risposta affermativa (si)		53
Voti attribuiti alla risposta negativa (no)		0

CCP

Handwritten signature

6. – DECISIONI DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM SUGLI INCIDENTI

Durante lo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio Regionale per il referendum non si sono verificati incidenti.

7. – CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

Il presente verbale, redatto in quadruplice esemplare, viene letto e firmato in ciascun foglio dal Presidente dell'Ufficio Regionale per il Referendum, dagli altri Componenti e dal Segretario.

Uno degli esemplari, con i documenti annessi, viene chiuso in un plico, sigillato con il bollo della Corte e con le firme del Presidente e degli altri Componenti dell'Ufficio.

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA

lari vengono trasmessi rispettivamente:

Burc n. 71 del 29 Giugno 2016

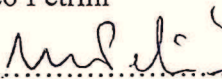
- a) Al Presidente del Consiglio Regionale;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale
- c) Al Prefetto di Catanzaro quale Commissario del governo della Regione

Dopo di che l'adunanza dell'Ufficio Regionale per il Referendum viene sciolta alle ore 13,00

Catanzaro, li 28 giugno 2016

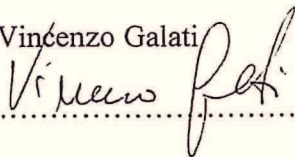
Il Presidente dell'Ufficio Regionale per il Referendum

Dott. Marco Petrini



Componente

Dott. Vincenzo Galati



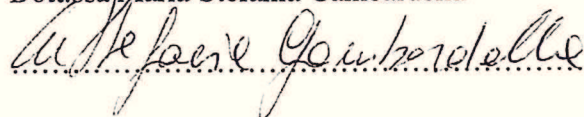
Componente

Dott. Domenico Commodaro



Il Segretario

Dott.ssa Maria Stefania Gambardella





REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 96 DEL 20 aprile 2016

Oggetto: indizione referendum consultivo modifica confini territoriali dei Comuni di Belcastro e Petronà della Provincia di Catanzaro.

***Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.***

F.to Dr. Giuseppe A. Bianco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con deliberazione n. 92 dell'8 febbraio 2016, il Consiglio regionale della Calabria, ha stabilito di sottoporre a referendum consultivo la Proposta di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova, a norma dell'art. 40 della Legge regionale 05 aprile 1983, n. 13, e sue successive modificazioni ed integrazioni, formulando il seguente quesito da sottoporre a votazione: "Volete voi che i confini territoriali tra i Comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata località "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà ?";

l'art. 41 della citata L.R. n. 13/83, stabilisce che il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa e che la data di convocazione degli elettori deve essere fissata in una domenica compresa tra il 60° ed il 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

la Giunta regionale, in proposito, si è espressa favorevolmente con deliberazione n. 111 del 15 aprile 2016, demandando al Presidente l'emanazione del relativo decreto;

VISTE:

la deliberazione n. 92 dell'8 febbraio 2016 del Consiglio regionale;
la delibera Giunta regionale n. 111 del 15 aprile 2016;

VISTI:

l'articolo 133, comma 2, della Costituzione;

l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;

la L.R. 05 aprile 1983, n. 13, per come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17;
lo Statuto Regionale;

DECRET A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- 1) di indire referendum consultivo per l'approvazione della Proposta di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova concernente la modifica dei confini territoriali dei Comuni di Belcastro e Petronà, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 05 aprile 1983, n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di fissare la data di convocazione degli elettori nella domenica 26 giugno 2016;
- 3) di stabilire che:
 - le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 29, comma 3, L.R. 13/83, devono iniziare alle ore 08,00 e terminare alle ore 21,00;
 - le operazioni di scrutinio, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della citata L.R., devono avvenire immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire ad esaurimento;
 - al referendum sono chiamati gli elettori iscritti nelle liste elettorali e residenti nella località "Acquavona" del Comune di Belcastro;
- 4) di formulare il quesito da sottoporre a votazione nel modo seguente:
"Volete voi che i confini territoriali tra i Comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata località "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà ?";

- 5) di notificare il presente decreto al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Segretario Generale del Consiglio regionale ed ai Commissari Prefettizi dei Comuni di Belcastro e Petronà, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;
- 6) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.C..

F.to On. Gerardo Mario Oliverio



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 111 della seduta del 15/04/2016.

Oggetto: Indizione referendum consultivo modifica dei confini dei Comuni di Belcastro e Petronà della Provincia di Catanzaro.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): IL PRESIDENTE

Dirigente/i Generale/i: _____

Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Giuseppe Antonio Bianco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2.	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3.	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4.	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5.	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6.	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7.	Francesco ROSSI	Componente	X	
8.	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Avv. Ennio Antonio Apicella.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo Bu' Cello)

Il Dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

l'art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

l'articolo 15, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";

la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, così come modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 2012, n. 17 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.) ed, in particolare, l'art. 40, 1 comma, che testualmente recita: "Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.";

la deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 2016 ad oggetto: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13" ed allegata per farne parte integrale al presente provvedimento;

CONSIDERATO che nella citata deliberazione il Consiglio regionale ha:

- a) individuato gli aventi diritto al voto indicando gli abitanti della località "Acquavona" del Comune di Belcastro (31 famiglie per un numero di 82 abitanti) e per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- b) formulato nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà?";

RITENUTO:

che da un approfondito esame della deliberazione del Consiglio è emerso che la stessa non prevede alcun impegno di spesa per lo svolgimento delle operazioni referendarie e che sul capitolo 1002106 del corrente esercizio finanziario ad oggetto: "Spese per l'attuazione del referendum" non vi è alcuna disponibilità finanziaria, né trattandosi di spese di cui alla tabella C) allegata alla legge finanziaria regionale e, quindi, spese non obbligatorie, può essere effettuata una variazione di bilancio, ma l'eventuale impinguamento dello stanziamento di detto capitolo può essere effettuato soltanto mediante legge, per cui, con nota prot. n. 0083985 del 14.03.16 indirizzata via pec al Segretario Generale del Consiglio regionale, è stato chiesto di prevedere uno stanziamento di €2.500,00 per lo svolgimento di tali operazioni;

che con nota prot. n. 12035 del 18.03.16 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Presidenza in data 21.03.16 con n. 0092872, il Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio regionale, nel riscontrare la nota di cui sopra, ha, tra l'altro, fatto presente che dal combinato disposto delle norme di cui alla L.R. n. 13/1983 "si ricava chiaramente che la deliberazione consiliare di autorizzazione all'indizione del referendum consultivo deve contenere, in quanto mero provvedimento amministrativo, esclusivamente il quesito da sottoporre agli elettori senza presentare profili di spesa che possano produrre impatti finanziari sul bilancio regionale. Tale incombenza, infatti, è demandata unicamente alla legge regionale la quale è l'unico provvedimento in grado di poter spiegare tali effetti.

Ne discende che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 136/1976 e dell'articolo 32 della legge regionale 13/1983, le spese relative al referendum dovranno essere anticipate dai Comuni e successivamente rimborsate dalla Regione in base ad un documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data delle consultazioni".....;

RITENUTO di dover, in ogni caso, prendere atto della deliberazione n. 92 dell'8 febbraio 2016 del Consiglio regionale e, conseguentemente, esprimersi favorevolmente sulla indizione del referendum consultivo di cui al progetto di legge n. 83/10^A di iniziativa del Consigliere Bova, richiedendo, altresì, al Commissario del Comune di Belcastro l'anticipazione delle spese che saranno rimborsate dalla Regione a consuntivo;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

AD unanimità di voti;

DELIBERA

di prendere atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 92 dell'8 febbraio 2016 (allegata e parte integrante del presente provvedimento) con la quale è stato stabilito di sottoporre a referendum consultivo il progetto di legge n. 83/10^A di iniziativa del Consigliere Bova ad oggetto: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13."; di esprimersi favorevolmente sulla indizione del referendum consultivo di cui al precedente punto;

di confermare gli aventi diritto al voto, negli abitanti della località "Acquavona" del Comune di Belcastro (31 famiglie per un numero di 82 abitanti) e per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà?";

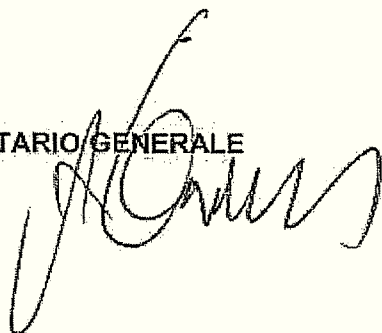
di demandare al Presidente della Giunta regionale l'emanazione del relativo decreto, che dovrà contenere tutte le indicazioni approvate dal Consiglio regionale con la citata deliberazione n.92 dell'8 febbraio 2016;

di chiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Belcastro di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'art. 32 L.R.13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;

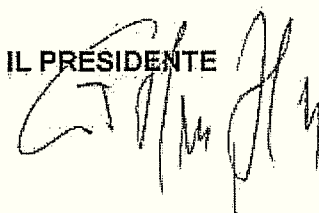
di notificare la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Presidenza, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Segretario Generale del Consiglio regionale, ai Commissari Prefettizi dei Comuni di Belcastro e di Petronà;

di provvedere alla pubblicazione della presente sul BURC a cura del Dipartimento Presidenza.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



*Consiglio Regionale della Calabria*allegato alla deliberazione
n° 111 del 5 APR. 2016**X LEGISLATURA**

16ª Seduta

Lunedì 8 febbraio 2016

Deliberazione n. 92 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Presidente: Francesco D'Agostino

Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Quindi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: D'Agostino

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro";
- dagli Allegati alla Proposta di legge 83/10^A denominati: A1 (Planimetrie di inquadramento generale) e A2 (Elenco Particelle interessate) sono individuate le seguenti aree catastali del territorio del Comune di Belcastro, denominato località "Acquavona", censite al numero di Foglio 1: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834;
- nelle suddette aree catastali sono collocate 31 famiglie per un numero di 82 abitanti;

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;
- in particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera c) del comma 4 dell'art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indicazione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, "...le popolazioni che non presentano un

*Consiglio Regionale della Calabria*

interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi";

- la proposta di legge n. 83/10^a di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro", iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 46031 del 12/10/2015;

Considerato che:

- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della località "Acquavona" del Comune di Belcastro;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

Vista la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l'articolo 40, comma 1 che prevede che il Consiglio regionale prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio;
- la lettera c) del comma 4 dell'art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indizione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, "...le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi";
- l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice il referendum la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

Dato atto che:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/1983, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi



Consiglio Regionale della Calabria

del citato art. 40, comma 4, lettera c) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti della località "Acquavona" del Comune di Belcastro residenti nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

DELIBERA

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro";
- b) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata località "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà?"
- c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella località "Acquavona" del Comune di Belcastro nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151;

*Consiglio Regionale della Calabria*

152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177;
178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193;
194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210;
211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259;
260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312;
313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333;
338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353
(ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex
319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali intendendosi coloro
che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato
attivo per le elezioni amministrative comunali;

- d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

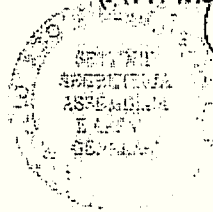
F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Graziano)

F.to: IL PRESIDENTE
(Francesco D'Agostino)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA
16^a Seduta
Lunedì 8 febbraio 2016

Deliberazione n. 92 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro. Effettuazione del referendum consultivo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Presidente: Francesco D'Agostino
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, **assenti** 10

...omissis...

Quindi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

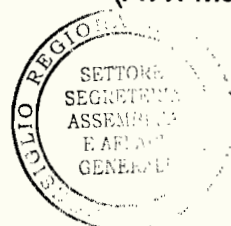
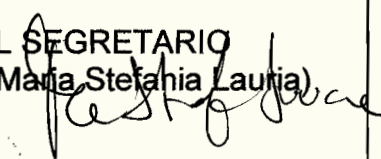
IL PRESIDENTE f.to: D'Agostino

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria***IL CONSIGLIO REGIONALE**

Premesso che:

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro";
- dagli Allegati alla Proposta di legge 83/10^A denominati: A1 (Planimetrie di inquadramento generale) e A2 (Elenco Particelle interessate) sono individuate le seguenti aree catastali del territorio del Comune di Belcastro, denominato località "Acquavona", censite al numero di Foglio 1: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834;
- nelle suddette aree catastali sono collocate 31 famiglie per un numero di 82 abitanti;

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.";
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;
- in particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera c) del comma 4 dell'art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indicazione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, "...le popolazioni che non presentano un

*Consiglio Regionale della Calabria*

interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”;

- la proposta di legge n. 83/10^a di iniziativa del consigliere Bova recante: “Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro”, iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 46031 del 12/10/2015;

Considerato che:

- la Prima Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della località “Acquavona” del Comune di Belcastro;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

Vista la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l'articolo 40, comma 1 che prevede che il Consiglio regionale prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio;
- la lettera c) del comma 4 dell'art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indizione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, “...le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”;
- l'articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice il referendum la deliberazione dello stesso indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

Dato atto che:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/1983, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi

*Consiglio Regionale della Calabria*

del citato art. 40, comma 4, lettera c) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti della località "Acquavona" del Comune di Belcastro residenti nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale;
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

DELIBERA

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro";
- b) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata località "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà?"
- c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella località "Acquavona" del Comune di Belcastro nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151;

*Consiglio Regionale della Calabria*

152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

- d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE
(Giuseppe Graziano)

F.to: IL PRESIDENTE
(Francesco D'Agostino)

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



**RISOLUZIONE N. 1/2015**

su

Proposta di legge n. 83/10^a di iniziativa del Consigliere Bova recante:*“Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro”***RELATORE: FRANCO SERGIO**

Il dirigente
f.to Maurizio Priolo

Il Presidente
f.to Franco Sergio

RISOLUZIONE N. 1/2015

RISOLUZIONE

La Prima Commissione Permanente “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale”

VISTA la proposta di legge n. 83/10[^] di iniziativa del consigliere Bova recante: “Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro”;

VISTO l'art. 133 della Costituzione;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;

VISTO l'Allegato A1 (*Planimetrie di inquadramento generale*) alla proposta di legge 83/10[^] che reca il Quadro d'unione catastale dei Comuni di Petronà e Belcastro;

VISTO l'Allegato A2 (*Elenco Particelle interessate*) alla proposta di legge 83/10[^], che individua le aree catastali del territorio del Comune di Belcastro denominato località “Acquavona” dove sono collocate 31 famiglie per un numero di 82 abitanti, censite ai seguenti numeri di foglio: Foglio 1, particelle: 16, 20, 24, 37, 39, 43, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 92, 94, 98, 101, 103, 108, 109, 113, 114, 117, 118, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 247, 252, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 301, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 338 (ex 158), 341 (ex 158), 342 (ex 201), 351 (ex 332), 352 (ex 332), 353 (ex 332), 354 (ex 332), 355 (ex 332), 360 (ex 332), 367 (ex 319), 368 (ex 319), 369 (ex 319), 3828, 3830, 3831, 3834;

VISTO l'Allegato B (*Planimetria catastale della rettifica di confine*) alla proposta di legge 83/10[^], che evidenzia la conurbazione tra le aree catastali del territorio del Comune di Belcastro, denominato località “Acquavona”, ed il Comune di Petronà;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera c) del comma 4 dell'art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indizione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, *...le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi;*

CONSIDERATO che la località “Acquavona” del Comune di Belcastro, in cui risiedono 31 famiglie per un numero complessivo di 82 abitanti, trovandosi ad una distanza di 10 km dal Centro città, è di fatto parte integrante del Comune di Petronà, riceve, infatti, da quest'ultimo l'erogazione di servizi pubblici essenziali quali: acquedotto; servizi scolastici; postali; cimiteriali.

RILEVATO che la suddetta frazione presenta di fatto una conurbazione con il comune di Petronà, infatti, essa è popolata da un gruppo di abitanti sociologicamente e logisticamente distinto, vista l'enorme distanza, dal Comune di appartenenza, mentre è completamente integrata con la comunità della frazione “Acquavona” del Comune di Petronà;



RISOLUZIONE N. 1/2015

RITENUTO che, per quanto precedentemente espresso, la consultazione referendaria possa essere limitata ai soli abitanti della frazione “Acquavona” del Comune di Belcastro;

VISTO l’art. 86 del Regolamento interno;

PROPONE

al Consiglio regionale l’approvazione della deliberazione, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, dell’art. 40, comma 4, lett. c), di indizione del previsto referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della località “Acquavona” del Comune di Belcastro, sulla proposta di legge n. 83/10^ secondo l’allegato schema di deliberazione e di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13/1983.

ALLEGATO**SCHEMA DI DELIBERAZIONE****CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

Seduta del _____

Deliberazione n. _____ del _____

Oggetto: Proposta di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro".

Il Consiglio regionale**Premesso che:**

- è stata presentata una proposta di legge di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro";
- dagli Allegati alla Proposta di legge 83/10^A denominati: A1 (Planimetrie di inquadramento generale) e A2 (Elenco Particelle interessate) sono individuate le seguenti aree catastali del territorio del Comune di Belcastro, denominato località "Acquavona", censite al numero di Foglio 1: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834;
- nelle suddette aree catastali sono collocate 31 famiglie per un numero di 82 abitanti;

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che *"la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni"*;
- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che *"...le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale."*;
- la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che all'art. 40 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.) sancisce l'obbligatorietà del referendum consultivo sulle proposte di istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;
- in particolare la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, che alla lettera c) del comma 4 dell'art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indizione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, *"...le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio"*

dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”;

- la proposta di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova recante: “Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro”, iscritta al Protocollo generale del Consiglio regionale n. 46031 del 12/10/2015;

Considerato che:

- la Prima Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” ha esaminato in sede referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole all’approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della località “Acquavona” del Comune di Belcastro;
- la stessa Commissione propone pertanto al Consiglio regionale di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983;

Vista la legge regionale n. 13 del 1983 e in particolare:

- l’articolo 40, comma 1 che prevede che il Consiglio regionale *prima di procedere all’approvazione di ogni progetto di legge che comporti l’istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, delibera l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio;*
- la lettera c) del comma 4 dell’art. 40 così come modificato dalla legge 30 maggio 2012, n. 17, nella indicazione del referendum, dà facoltà al Consiglio regionale di escludere, con decisione motivata, *...le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi;*
- l’articolo 40, comma 3 secondo il quale, qualora il Consiglio regionale indice il referendum la deliberazione dello stesso *indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.*

Dato atto che:

- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 40, comma 4, lettera c) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono gli abitanti della località “Acquavona” del Comune di Belcastro residenti nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell’iter procedurale;
- di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Udito il relatore;

A voti ...

DELIBERA

- a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge n. 83/10^A di iniziativa del consigliere Bova recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e Belcastro della provincia di Catanzaro";
- b) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Belcastro e Petronà siano rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (Allegato A) e dalla planimetria (allegato B), determinando in tal modo il trasferimento della frazione denominata località "Acquavona" del Comune di Belcastro al Comune di Petronà?"
- c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti nella località "Acquavona" del Comune di Belcastro nel territorio individuato al catasto Foglio 1, particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 (ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 3834; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;
- d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
- e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (160) e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (161) .

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (162)(163) .

(160) Vedi gli artt. 131 e 132 .

(161) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(162) Vedi, anche, l' art. 24, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(163) Articolo così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (164) .

(164) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

116. Il Friuli Venezia Giulia (165) , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (166) .

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata (167)(168) .

(165) Vedi anche X disp. Trans. Fin.

(166) Vedi art. 138.

Vedi anche L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia».

(167) Vedi, anche, l' art. 14, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(168) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169) ;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

- g*) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h*) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i*) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l*) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n*) norme generali sull'istruzione;
- o*) previdenza sociale;
- p*) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q*) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r*) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s*) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (170) .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (171) .

(169) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(170) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(171) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (172) .

(172) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (173) .

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (174)(175) .

(173) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(174) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell' art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Articolo così sostituito dall' art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la L. 5 maggio 2009, n. 42.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (176) , né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Normativa nazionale

Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (177) .

(176) Vedi art. 16, comma primo.

(177) Articolo così sostituito dall' art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione (178) e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione (179) e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere (180) .

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione (181) , conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (182) .

(178) Vedi art. 117.

(179) Vedi artt. 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo.

(180) Comma così modificato dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi art. 71, comma primo.

(181) Vedi art. 118, comma secondo.

(182) Comma così sostituito dall' art. 1, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (183) del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (184) .

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (185) .

(183) Vedi artt. 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto.

(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la L. 2 luglio 2004, n. 165.

(185) Articolo così sostituito dall' art. 2, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della stessa legge.

123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione (186) .

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi (187) .

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (188) .

(186) Per l'attuazione del presente comma vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(187) Articolo così sostituito dall' art. 3, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

(188) Comma aggiunto dall' art. 7, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione] (189) .

(189) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (190) .

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(190) Comma abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (191) .

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (192) .

(191) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell' art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(192) Articolo così sostituito dall' art. 4, L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale (193) dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (194) .

(193) Vedi artt. 134 e 136.

(194) Articolo così sostituito dall' art. 8, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l' art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (195) .

(195) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento] (196) .

(196) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione] (197) .

(197) Articolo abrogato dall' art. 9, comma 2, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta (198) ;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige (199) ;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia (200) ;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise (201) ;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia (202) ;

Sardegna (203) .

(198) Vedi artt. 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116.

(199) Vedi art. 116.

Normativa nazionale
Cost. 27-12-1947 (TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni)

(200) Vedi art. 116 e X disp. Trans. Fin.

(201) Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall' art. 1, L.Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'art. 131. Vedi anche IV disp. Trans. Fin.

(202) Vedi art. 116.

(203) Vedi art. 116.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse (204) .

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (205) .

(204) Vedi anche XI disp. Trans. Fin.

(205) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni .

(...)

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15)**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(...)

Articolo 15 *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni* ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾

1. A norma degli *articoli 117 e 133 della Costituzione*, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. ⁽⁴⁰⁾

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

⁽⁴¹⁾ ⁽³⁸⁾

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'*articolo 118 della Costituzione*.

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 20, commi 1 e 2, *D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

Normativa nazionale
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (Art. 15)
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(42) Il presente articolo corrisponde all'*art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(...)

D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. (Art. 15)***Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.***

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*.

(...)

15. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti ⁽⁵⁶⁾.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ⁽⁵⁷⁾.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso ⁽⁵⁸⁾.

(56) Comma così modificato dal n. 1) della lett. d) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(57) Comma così modificato dal n. 2) della lett. d) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(58) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68*, poi dall'art. 2, *D.L. 2 ottobre 1995, n. 415* e, infine, dal n. 3) della lett. d) del comma 400 dell'art. 1, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(...)

L. 13 marzo 1980, n. 70. (Art. 3)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 1980, n. 79.

(...)

3. 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli *articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18*, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli *articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'*articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli *articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L. 30 aprile 1999, n. 120*.

(...)

L. 23 aprile 1976, n. 136. (Art. 17)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1976, n. 108.

(...)

17. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, sono a carico dello Stato nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del presente articolo ⁽¹²⁾.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni ⁽¹³⁾.

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale ⁽¹⁴⁾.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale ⁽¹⁵⁾.

L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento ⁽¹⁶⁾.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli edempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni ⁽¹⁷⁾.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'*articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440* e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'*articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti ⁽¹⁸⁾.

(12) Comma così modificato dal n. 1) della lettera b) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Periodo aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(14) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(15) Comma aggiunto dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(16) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera b) del comma 400 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(17) Comma così modificato dall'*art. 11, L. 11 agosto 1991, n. 271*, (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

(18) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'*art. 5, L. 16 aprile 2002, n. 62*.

(...)

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

(BUR n. 26 del 14 aprile 1983)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 30 maggio 2012, n. 17, 1 marzo 2016, n. 9 e 27 dicembre 2016, n. 43)

TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Titolari dell'iniziativa popolare)

1. Il diritto d'iniziativa previsto negli artt. 31 e 43 dello statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:

- 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
- 2) ad ogni Consiglio Comunale di Comune capoluogo di provincia;
- 3) ad almeno tre Consigli comunali;
- 4) ad ogni Consiglio provinciale.

Art. 2
(Leggi escluse dall'iniziativa popolare)

1. Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:

- 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;
- 2) d'istituzione di tributi propri della Regione.

Capo II
Iniziativa degli elettori

Art. 3
(Modalità)

1. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in artt. sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1) della presente legge. La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

2. La proposta che importi nuovi o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4

(Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte)

1. I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.
2. L'ufficio di Presidenza decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.
3. In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.
4. L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5

(Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.)

1. Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.
2. I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di 4 facciate, ognuna di 25 righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.
3. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.
4. La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro 10 giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 6

(Raccolta delle firme)

1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto applicabili.

Art. 7*(Deposito della proposta)*

1. La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono, presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta ai sensi dello art. 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.
2. La Segreteria del Consiglio regionale mediante processo verbale nel quale rilascia copia, da atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8*(Decadenza della proposta)*

1. La proposta s'intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.
2. Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9*(Spese di autenticazione)*

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
2. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
3. Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.
4. Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli le materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10*(Ammissibilità della proposta)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.
2. Qualora non si raggiunga l'unanimità delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.
4. Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.
5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

(Esame e discussione)

1. Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

(Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio)

1. In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà d'illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.
2. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.
3. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

Iniziativa dei consigli comunali e provinciali

Art. 13

(Modalità dell'iniziativa)

1. I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, dalla relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.
2. Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 41 indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.

3. La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.
4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni richiesti dall'art. 1.
5. Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena d'inammissibilità, entro i seguenti termini:
 - a) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e dai Consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;
 - b) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.
6. Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.
7. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.
8. Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12.

Capo IV *Disposizioni comuni*

Art. 14

(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Le proposte d'iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15

(Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

1. La Commissione consiliare che sia investita dall'esame di più proposte d'iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.
2. Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II
REFERENDUM POPOLARE

Capo I
Referendum abrogativo

Art. 16
(Titolari dell'iniziativa)

1. Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero a due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17
(Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo)

1. Sono escluse dal referendum:

- 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
- 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
- 3) le leggi tributarie di bilancio;
- 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative
- 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
- 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18
(Modalità per promuovere il referendum)

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

2. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.

3. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19
(Contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità)

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale s'intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto

l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

2. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.

3. L'Ufficio di Presidenza, entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art 17.

4. Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.

5. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

(Norme procedurali)

1. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al l'ultimo comma del precedente art. che dichiara l'ammissibilità del referendum i promotori presenteranno alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.

2. All'inizio di ciascun foglio o gruppi di fogli deve essere riportata la seguente formula: "volete l'abrogazione " seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.

3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

Art. 21

(Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme)

1. Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'art. 5.

2. Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

1. La richiesta di referendum dei Consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi Consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta allo Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art.16
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.
5. La pronuncia di ammissibilità di cui all'art. 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23

(Ammissibilità del referendum)

1. Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio regionale secondo quanto previsto all'art. 10.
2. Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22, ultimo comma.

Art. 24

(Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi)

1. Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.
2. Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1 comma dell'articolo successivo.

Art. 25

(Indizione e data del referendum)

1. Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il 31 maggio.
2. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.
3. Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse

siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1 comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 15 novembre.

4. Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26

(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)

1. Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dall'emanazione.
2. Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.
3. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27

(Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum)

1. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

Art. 28

(Inefficacia del referendum già indetto)

1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

(Modalità e giorno della votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.

4. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

(Schede per il referendum abrogativo)

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.
2. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella "A" allegata alla presente legge.
3. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al II comma dello art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.
4. In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

(Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum – Composizione dei seggi)

1. I seggi elettorali sono composti come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.
3. Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
4. L'ufficio regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, del Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

(Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali)

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.
2. La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

(Operazioni dell'ufficio provinciale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provincia le dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

(Operazioni dell'ufficio regionale)

1. L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione del l'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
2. La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in 4 esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

(Contestazioni e reclami)

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente art. prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36*(Pubblicazione dell'esito del referendum)*

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37*(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)*

1. Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum

Art. 38*(Operazioni e propaganda elettorale)*

1. Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

*Capo II**REFERENDUM CONSULTIVI***Art. 39***(Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati)*

1. Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello Statuto.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.

3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40¹

(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.

2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.

3. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.

4. Al referendum consultivo sono chiamati:

a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;

b) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;

c) nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.

Art. 41

(Decreto di indizione del referendum consultivo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi entro 10 giorni dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 17; precedentemente così recitava: «1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 46 dello Statuto. 2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, I comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. 4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

Art. 42

(Norme applicabili al referendum consultivo)

1. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 29, 31, 32, 33, 34 e 36.
2. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 27 e 28.

Art. 43

(Schede per il referendum consultivo)

1. Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 44²

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. *Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.*
2. *Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti ³ validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.*
3. *Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

Art. 45

(Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum)

1. Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

² Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 1 marzo 2016, n. 9; precedentemente così recitava: “ 1. S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta. 2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione. ”.

³ L'articolo 16, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sopprime le parole “complessivi dell'intero bacino elettorale”.

Capo III
Disposizioni finali e finanziarie

Art. 46
(Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

Art. 47
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Sentenza **214/2010**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO

Udienza Pubblica del **11/05/2010** Decisione del **09/06/2010**

Deposito del **17/06/2010** Pubblicazione in G. U. **23/06/2010**

Norme impugnate: Art. 5, c. 4°, della legge della Regione Puglia 20/12/1973, n. 26, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30/09/1986, n. 28.

Massime: **34744 34745 34746 34747**

Atti decisi: **ord. 167/2009**

SENTENZA N. 214

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973 n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986 n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra A. P. e il Comune di Sogliano Cavour ed altri con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione di A. P.;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

udito l'avvocato Giuseppe Gallo per A. P..

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza depositata il 23 marzo 2009 e pervenuta a questa Corte il 20 maggio 2009 il Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

Il TAR rimettente premette di essere investito del ricorso proposto con riguardo alla destinazione urbanistica di un fondo originariamente sito presso il Comune di Sogliano Cavour, ma entrato a far parte del contiguo Comune di Galatina per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 326 del 2004, che ha operato una variazione dei confini dei due Comuni contermini.

Il predetto decreto, prosegue il rimettente, è stato adottato in applicazione della disposizione impugnata, secondo la quale «quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima». Pertanto, il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali interessate, preceduto nel caso di specie dall'accordo fra i Comuni sulla permuta dei terreni, non è stato accompagnato dal referendum rivolto alle popolazioni interessate, né si è perfezionato per mezzo di una legge regionale, secondo quanto invece prescritto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Nel giudizio a quo, prosegue il rimettente, il passaggio del fondo della ricorrente da un Comune all'altro spiega effetti, poiché comporta il rigetto della domanda di rilascio di permesso a costruire, che è stata formulata all'indirizzo del Comune di Sogliano Cavour, anziché del Comune di Galatina, ove, comunque, vige una normativa urbanistica più severa.

Pertanto il TAR giudica rilevante la questione di costituzionalità della legge regionale impugnata, di cui il decreto del Presidente della Giunta (anch'esso censurato nel giudizio a quo) ha reso puntuale applicazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che l'art. 5 della legge impugnata prevede ai commi 1 e 2 un'ipotesi generale di modifica territoriale delle circoscrizioni comunali, alla quale si applica integralmente quanto previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost.; a tale disposizione costituzionale, invece, il comma 4, oggetto di censura, apporterebbe una deroga per il caso peculiare su cui verte il processo principale: la norma impugnata non potrebbe essere interpretata in un senso costituzionalmente conforme, né con riguardo all'art. 133 Cost., né con riguardo all'art. 63 dello statuto della Regione Puglia, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 349 (Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia), e vigente quando il decreto del Presidente della Giunta è stato emanato, che nella sostanza riprodurrebbe quanto previsto dalla Costituzione.

Si è costituita in giudizio la ricorrente nel processo principale, concludendo per l'accoglimento della questione.

La parte privata reputa palese la violazione degli artt. 3 e 133 Cost., posto che la norma impugnata non prevede né il referendum consultivo, né la riserva di legge regionale, e spende a tale proposito argomenti analoghi a quelli del rimettente.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), nel testo aggiunto dall'art. 1 della legge della medesima Regione 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali), in riferimento all'art. 133 della Costituzione.

La disposizione impugnata prevede che una modifica territoriale «effetto di permuta e/o di cessione di terreni» fra Comuni confinanti, che siano tra loro d'accordo e che anche abbiano regolato d'intesa tra loro «i rapporti patrimoniali ed economico finanziari», possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Ad avviso del giudice a quo, che deve fare applicazione di tale previsione normativa in giudizio, con una disposizione del genere si derogherebbe a quanto previsto del secondo comma dell'art. 133 Cost., secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate. Anche la disposizione dello statuto della Regione Puglia vigente alla data del provvedimento regionale che ha parzialmente modificato i confini fra i Comuni di Galatina e di Sogliano Cavour (art. 63 della legge 22 maggio 1971, n. 349, Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Puglia) prevedeva che mutamenti del genere potessero avvenire solo per legge regionale «sentite le popolazioni interessate».

2. – Nel costituirsi in giudizio, la parte ricorrente nel processo principale ha dedotto, altresì, la violazione dell'art. 3 Cost., che è parametro non invocato dal rimettente: tale censura non può conseguentemente divenire oggetto di scrutinio, poiché nel giudizio incidentale «non possono essere esaminati gli autonomi vizi eccepiti» dalle parti, ma non dal giudice a quo (ex plurimis, sentenza n. 362 del 2008).

3. – La questione è fondata.

La norma impugnata introduce un procedimento semplificato, ai fini della modifica delle circoscrizioni comunali nella Regione Puglia, limitatamente al caso in cui essa derivi da permuta e/o da cessione di terreni voluta dalle due amministrazioni comunali confinanti: la formulazione letterale di tale previsione normativa rende evidente che si possa procedere in difetto di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 133, secondo comma, Cost., ovvero la legge regionale ed il referendum consultivo.

Quanto a quest'ultimo, in particolare, questa Corte ha già affermato, da ultimo nella sentenza n. 237 del 2004, che è principio consolidato della propria giurisprudenza quello «secondo cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire «nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni», prescrive di sentire «le popolazioni interessate», «comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)». L'istituto referendario, infatti, garantisce «l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sentenza n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle «popolazioni interessate» al procedimento referendario (sentenza n. 94 del 2000).

Posto che l'art. 133, secondo comma, Cost. impone l'osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l'effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.

Difatti, la legislazione statale e, quanto alla Regione Puglia, la stessa legislazione statutaria sviluppatasi a partire dall'art. 133, secondo comma, Cost. è rispettosa delle condizioni appena accennate.

L'art. 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel disciplinare l'esercizio dei poteri regionali in tema di modifiche territoriali dei Comuni, ha previsto in generale la necessità che la Regione proceda in via legislativa, sentendo previamente le popolazioni interessate, senza distinguere dalle altre le ipotesi in cui esista una concorde volontà degli enti coinvolti nelle modificazioni territoriali.

Inoltre, la stessa Regione Puglia ha previsto in entrambi i testi statutari che ha adottato, in conformità al dettato costituzionale ed alla richiamata giurisprudenza costituzionale, una disciplina uniforme sia per l'istituzione mediante legge di nuovi Comuni, sia per i mutamenti delle loro circoscrizioni e denominazioni ed ha previsto la necessità di previe idonee forme di partecipazione delle popolazioni interessate (al già richiamato art. 63 dello statuto del 1971 è seguito l'art. 19, secondo comma, dello statuto attualmente vigente, approvato con la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, recante lo Statuto della Regione Puglia).

Invece, nella propria legislazione ordinaria, a partire dal 1986, la Regione ha escluso sia la necessità della apposita legge regionale, sia la previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, nell'ipotesi, propria del giudizio a quo, in cui fra Comuni contermini, in presenza di permuta e/o cessione di terreni, vi fosse un accordo fra le amministrazioni comunali interessate dalle modifiche territoriali, quando, invece, l'art. 133, secondo comma, Cost. non consente in nessun caso di surrogare con altri elementi procedurali né la legge regionale, né il referendum: così l'art. 2 della legge regionale 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo) ha introdotto nell'art. 21, comma 4, lettera f) della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), i criteri di individuazione delle popolazioni interessate al referendum nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini solo per l'eventualità che manchi l'accordo dei Comuni interessati, postulando in tal modo in forma inequivoca che, ove l'accordo sia raggiunto, il referendum possa non avere luogo; contemporaneamente l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 1986 ha introdotto il censurato comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 26 del 1973.

Infine, l'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali) ha aggiunto espressamente al comma 2 dell'art. 5 della stessa legge regionale n. 26 del 1973 la previsione secondo la quale «in caso di accordo fra i Comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare», ogni qual volta si proceda alla modifica delle circoscrizioni territoriali: con tale ultima disposizione normativa la deroga apportata all'art. 133, secondo comma, Cost. assume quindi una portata ancora più ampia, sia pure per il solo profilo dell'obbligo della consultazione referendaria.

La disposizione impugnata, confermata dalla contemporanea modifica apportata alla legge regionale sul referendum, non può pertanto che essere interpretata come elusiva della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.

La disposizione censurata deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

4. – Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di incostituzionalità deve essere estesa al comma 4, lettera f), dell'art. 21 della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati», posto che tale previsione fa corpo con la norma impugnata, producendo unitamente ad essa, quanto alle parole colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'effetto di escludere il referendum. Parimenti incostituzionale in via consequenziale deve ritenersi l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.», aggiunte dal già rammentato art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010. Né vi sono ostacoli ad estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad una disposizione normativa sopravvenuta allo stesso giudizio a quo, quando essa abbia carattere consequenziale. Infatti, l'apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della

decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell'ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali. In tale prospettiva, l'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010 riproduce il medesimo vizio di incostituzionalità da cui è affetta la norma impugnata dal rimettente, sotto il profilo della sottrazione della procedura al referendum per il caso di accordo tra Comuni, ponendosi con quest'ultima in un rapporto tale per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della sola disposizione censurata non sarebbe da sé sola idonea a rimuovere integralmente un vizio, in parte riprodotto dalla successiva legislazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28 (Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, lettera f), della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26 (Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo), limitatamente alle parole: «quando manca l'accordo dei Comuni interessati»;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 26 del 1973, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, Norme in materia di circoscrizioni comunali), limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.